

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 22/73: GESENU S.p.A. (Comune di Perugia)/Fp Cgil (Segreteria provinciale di Perugia). Delibera n.22/21 del 25 gennaio 2022, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui la Commissione ha aperto il procedimento di valutazione del comportamento nei confronti della GESENU S.p.A., Società concessionaria dei servizi di igiene ambientale nella Città di Perugia, in relazione alla mancata applicazione, in occasione dello sciopero nazionale dell'8 novembre 2021, del Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili del 2003 e in ordine alla mancata trasmissione dell'elenco del personale esonerato dallo sciopero alla rappresentanza sindacale come previsto dall'art. 9, lett. B), dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001. Nota dell'Azienda, in data 8 febbraio 2022, con cui, nel fornire alcuni chiarimenti in merito al proprio comportamento, chiedeva di essere ascoltata. Audizione con GESENU S.p.A., svolta in presenza il 22 febbraio 2022, nella quale l'Azienda ha precisato di aver agito in buona fede sul falso presupposto della non operatività del piano del 2003 e dell'intesa di massima raggiunta con la componente maggioritaria della rappresentanza sindacale in azienda sulla bozza di piano tenuto altresì conto di una consolidata prassi per la quale è sempre stata l'azienda a individuare, di volta in volta, il contingente di lavoratori da comandare in caso di sciopero. Nota della Segreteria territoriale di Perugia dell'Organizzazione sindacale FP CGIL, in data 23 febbraio 2022, che, invece, nega la sussistenza di alcuna prassi sulle modalità per individuare i contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero o riguardo alle modalità di comunicazione alle OO.SS. dell'elenco del personale comandato. Nota dell'Azienda, in data 24 febbraio 2021, con cui riferisce che nel cantiere di Perugia, hanno aderito allo sciopero circa il 65% delle maestranze e che, recependo le indicazioni della Commissione, la Società si impegnerà nel breve a coinvolgere tutte le autorità preposte al perfezionamento della menzionata procedura per l'adozione del piano, per evitare ulteriori episodi che potrebbero compromettere il buon esito delle corrette relazioni sindacali (rel.ce Razzolini)(Pos. 1331/21)

(Seduta del 22 marzo 2022)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di archiviazione del procedimento di valutazione del comportamento:**

LA COMMISSIONE

con riferimento al Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e relative comandate e la nota GESENU S.p.A. del 12 novembre 2021, concernente la verifica dei lavoratori precettati in occasione dello sciopero nazionale dei servizi di igiene ambientale effettuato lo scorso 8 novembre 2021, proclamato il 29 settembre 2021, in cui la Società ha precisato di aver proceduto unilateralmente all'assegnazione dei precettati utilizzando criteri oggettivi e capaci di garantire i servizi necessari di pubblica utilità;

PREMESSO CHE

- la FP CGIL (Segreteria territoriale di Perugia), con nota del 10 novembre 2021 (atto pervenuto in data 11 novembre 2021), riferiva alla Commissione che, in occasione dello sciopero nazionale dell'8 novembre 2021, la GESENU S.p.A., azienda che effettua i servizi di igiene ambientale in alcuni Comuni della Provincia di Perugia e nel Capoluogo, non aveva fornito alcuna informazione alle OO.SS. circa il numero dei lavoratori esonerati dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili, nonostante la formale richiesta sindacale, inoltrata a mezzo PEC data 5 novembre 2021, richiamasse quanto stabilito dall'ultimo comma della lettera B) dell'art. 9 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale;

- la GESENU S.p.A., in data 12 novembre 2021, in riscontro alla richiesta della struttura territoriale dell'Organizzazione sindacale, precisava che:

a) il Piano delle prestazioni indispensabili, adottato d'intesa con le OO.SS. il 22 marzo 2003, era stato disdetto unilateralmente da GESENU S.p.A. in data 5 giugno 2013, congiuntamente a tutti gli accordi di 2° livello allora in essere;

b) in data 1° giugno 2021, l'Azienda aveva inviato alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali una bozza di piano sui servizi minimi al fine di acquisirne l'intesa;

c) in data 22 settembre 2021, era trasmessa dall'Azienda un'ulteriore bozza di piano delle prestazioni indispensabili che individuava un contingente di lavoratori pari a 73 unità, anch'essa restata priva di riscontri da parte delle OO.SS.;

d) in occasione dello sciopero nazionale proclamato per l'8 novembre 2021, GESENU S.p.A., al fine di garantire i servizi indispensabili di pubblica utilità, tenendo conto delle sostanziali modifiche tecnico-organizzative del servizio apportate negli ultimi anni, la differente sensibilità da parte della cittadinanza riguardo il tema della gestione dei rifiuti conseguente alla recente introduzione della raccolta porta a porta, in assenza di regolamentazione, procedeva unilateralmente all'assegnazione dei precettati facendo riferimento al contingente indicato nella bozza di accordo sui servizi minimi del 22 settembre 2021, l'ultima trasmessa alle strutture sindacali territoriali:

e) rispetto al fabbisogno indicato nella bozza (n. 73 unità), prescriveva l'esonero di ulteriori 33 unità di personale per adempiere al servizio di raccolta e pulizia della Fiera dei Morti, manifestazione di rilievo nazionale in base all'art. 5 dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, e per le attività straordinarie inerenti all'emergenza pandemica;

la Commissione, preso atto di quanto dichiarato dalle parti, con nota del 25 novembre 2021, richiedeva alla GESENU S.p.A. di:

1) trasmettere il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili oggetto della disdetta del 5 giugno 2013;

2) indicare il numero complessivo dei lavoratori attualmente impiegati nei servizi di igiene ambientale dei comuni serviti;

3) con riferimento al contingente straordinario di 33 unità, indicare il numero di lavoratori assegnati alla raccolta e pulizia della Fiera, precisando le modalità di quantificazione del contingente (in particolare trasmettendo i fogli di servizio relativi alle giornate di svolgimento della Fiera);

4) indicare le ragioni della mancata tempestiva comunicazione alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL della copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili o, in caso contrario, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione;

la GESENU S.p.A., in data 20 dicembre 2021, in riscontro a quanto richiesto dalla Commissione, trasmetteva il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili del 2003 con la relativa intesa sottoscritta dalle parti presso la Prefettura di Perugia e precisava:

1) la difficoltà dell'Azienda di raggiungere un'intesa con le OO.SS. su un nuovo piano dei servizi delle prestazioni indispensabili in sostituzione di quello sottoscritto nel 2003, unilateralmente revocato dalla stessa Azienda nel 2013, ragion per cui, in caso di sciopero e in assenza di una nuova regolamentazione, la direzione aziendale ha, di volta in volta, concordato con le rappresentanze sindacali i contingenti necessari a garantire le prestazioni indispensabili, senza che fossero emerse contestazioni a tale prassi;

2) il personale operativo complessivamente impiegato nei servizi di igiene ambientale è di 417 unità di cui 296 unità sono impiegate nella Città di Perugia;

3) il contingente straordinario per la Fiera e i servizi aggiuntivi Covid previsto per il giorno dello sciopero è superiore rispetto a quello utilizzato negli altri giorni della settimana in quanto si è dovuto tenere conto della necessità di pulire l'area fiera, dove aveva avuto luogo la manifestazione, e l'area limitrofa, adibita a luna-park;

4) la comunicazione alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dell'elenco del personale precettato in caso di sciopero è stata, di prassi, assolta mediante la pubblicazione delle comandate sulle bacheche aziendali di programmazione del servizio consultabili anche dai rappresentanti sindacali, senza che vi siano mai state contestazioni; la richiesta della CGIL dello scorso 5 novembre è pertanto da ritenersi irrituale e poiché è stata inoltrata a mezzo PEC alle ore 18:31 di venerdì 5 novembre 2021, per l'Azienda non sarebbe stato comunque possibile rispondere prima dell'effettuazione dello sciopero programmato per il successivo lunedì;

la Commissione con delibera n. 22/21 del 25 gennaio 2022, notificata a mezzo PEC in data 26 gennaio 2022, apriva il procedimento di valutazione del comportamento nei confronti della GESENU S.p.A. per contestare la mancata applicazione del Piano delle prestazioni indispensabili (art.2, co.2, della legge n.146/90 s.m.i., art. 9 dell'Accordo nazionale 1° marzo 2001) e la mancata trasmissione alla rappresentanza sindacale di copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili (art.2, co.2, della legge n. 146/90 s.m.i., art.9, ultimo periodo, dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001);

GESENU S.p.A., con nota in data 8 febbraio 2022, chiedeva di essere ascoltata e ribadiva di aver ritenuto, in buona fede, che non vi fossero ostacoli da parte delle Organizzazioni sindacali alla determinazione dei contingenti nel senso indicato dall'Azienda come da prassi consolidata, ritenendo altresì che la comunicazione delle comandate al personale fosse sufficiente a considerare assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti delle rappresentanze sindacali, rimettendosi alle decisioni della Commissione;

nel corso dell'audizione, che si è svolta il 22 febbraio 2022, GESENU richiesto venisse verbalizzata la seguente dichiarazione:

“L’Azienda conferma quanto già riferito nelle memorie richiamate nella delibera della Commissione ma, in linea con quanto già riferito, da ultimo, lo scorso 8 febbraio, intende ulteriormente ribadire:

1) di non aver trasmesso al Prefetto l’aggiornamento del Piano in quanto era -ancora- in corso una seppur complessa negoziazione con le OO.SS. per l’aggiornamento del piano e l’Azienda, in virtù delle buone relazioni sindacali in azienda, confidava di poter raggiungere in tempi brevi un’intesa;

2) che negli anni passati ma, da ultimo, in occasione dello sciopero nazionale di giugno, non considerando ancora valido il Piano del 2003, l’Azienda e le OO.SS. hanno sempre trovato un accordo quando si è trattato di determinare i contingenti da esonerare dallo sciopero per garantire le prestazioni indispensabili;

3) proprio in considerazione di tale fiducia, l’Azienda ha proceduto ad effettuare le comandate tenendo conto delle esigenze di igiene e sicurezza, ancora più stringenti durante la pandemia, in conseguenza della chiusura dell’evento fieristico che rendeva necessario il ricorso a un contingente straordinario di lavoratori da esonerare dallo sciopero per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti nelle aree del mercato il cui numero complessivo, peraltro, non eccede il limite di un terzo della forza lavoro normalmente impiegata;

4) solo con la richiesta della FP CGIL (trasmessa nella serata del venerdì precedente l’astensione ma di cui gli uffici amministrativi hanno avuto contezza solo il lunedì successivo) si è reso evidente il disaccordo di quella O.S., poiché gli effetti delle decisioni aziendali erano ormai irreversibili avendo buona parte del contingente comandato lavorato nel corso della notte e completato il proprio servizio, non si è provveduto ad un immediato riscontro alla richiesta sindacale;

5) La Società, peraltro, è consapevole di aver mancato l’attivazione della procedura prevista dall’art.9 dell’Accordo nazionale del 1° marzo 2022 e di non aver assolto l’obbligo di informazione alle OO.SS. previsto dallo stesso articolo, ragion per cui si rimette alla valutazione della Commissione nell’auspicio che possa essere valutata la buona fede del comportamento aziendale discendente da una prassi ormai consolidata fra Azienda e OO.SS., e si chiede che non venga irrogata alcuna sanzione pecuniaria, ovvero che venga irrogata nella misura minima”;

la Segreteria territoriale di Perugia dell’Organizzazione sindacale FP CGIL, con una memoria del 23 febbraio 2022, nel ricapitolare la vicenda, tiene a precisare che:

1) nel cantiere di Perugia non sussiste alcuna prassi sulle modalità per individuare i contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero, tanto che l’Azienda ha proposto alle OO.SS. una bozza di accordo sul Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili -che non sarebbe stata necessaria qualora operasse una prassi consolidata- ma, perdipiù, la bozza di revisione dell’Accordo, oltre a non essere stata sottoscritta dalle OO.SS., non è stata trasmessa al Prefetto, come invece previsto dalla regolamentazione di settore;

2) analogamente, non esiste alcuna prassi neanche riguardo alle modalità di comunicazione dell’elenco del personale comandato come dimostra la richiesta formale inoltrata da FP CGIL restata priva di riscontro;

3) in conseguenza l’Azienda avrebbe dovuto applicare il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili del 2003, astenersi dall’individuare un ulteriore contingente di lavoratori in virtù dello svolgimento di un evento che lo stesso piano del 2003 non contemplava tra le manifestazioni di particolare interesse nazionale e, comunque, informare preventivamente e tempestivamente le OO.SS.;

4) la FP CGIL chiede alla Commissione di valutare negativamente il comportamento dell'Azienda tenendo in considerazione la gravità che caratterizza il comportamento tenuto da GESENU S.p.A. e che vengano adottati i necessari provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'Azienda;

la GESENU S.p.A., con nota in data 24 febbraio 2021, nel prendere atto di quanto riferito dalla FP CGIL nella sua ultima nota, ulteriormente precisava che:

1) l'impegno unilaterale posto in essere dall'Azienda per addivenire ad un piano dei servizi condiviso è dimostrato dagli incontri che si sono svolti a ritmo serrato con le OO.SS. il 1°, 15, 21 e 22 settembre 2021 e il 26 ottobre successivo, ormai in prossimità allo sciopero; avendo condiviso positivamente il percorso con le sigle sindacali e raggiunto un'intesa di massima con le organizzazioni più rappresentative in azienda (circa il 66% degli iscritti), non si riteneva di trovarsi nella condizione "*di rilevante dissenso*" con le parti e che si dovesse ricorrere all'Autorità del Prefetto, anzi, tenuto conto dell'ormai imminente svolgimento dello sciopero, si è ritenuto che un tale ricorso avrebbe potuto compromettere il risultato raggiunto;

2) il contingente aggiuntivo destinato alla "Fiera dei morti" si è reso necessario per raccogliere i rifiuti e igienizzare le aree interessate dal mercato tradizionale -di particolare rilievo locale- (prestazione prevista dall'art.8 dell'Accordo nazionale del 2001);

3) nel cantiere di Perugia, ha aderito allo sciopero circa il 65% delle maestranze, ragion per cui si ritiene, di fatto, di non aver compromesso la riuscita e l'efficacia dell'astensione né la *ratio* della legge, ma solo garantito gli utenti da un eccessivo pregiudizio e a tutela dell'igiene pubblica;

4) recependo le indicazioni della Commissione, la Società si impegnerà nel breve a coinvolgere tutte le autorità preposte al perfezionamento della menzionata procedura, per evitare ulteriori episodi che potrebbero compromettere il buon esito delle corrette relazioni sindacali;

CONSIDERATO CHE

l'art. 2, co. 2, della legge n.146 del 1990 e successive modificazioni, stabilisce che le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali concordano nei contratti o accordi collettivi o nei codici di autoregolamentazione le prestazioni indispensabili e le altre misure dirette ad assicurare il contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e che tali accordi sono vincolanti per le parti;

l'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, regola l'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività;

l'Accordo nazionale, in particolare:

- all'art. 8, elenca le prestazioni indispensabili per i servizi di igiene ambientale;
- all'art. 9, lett. A), stabilisce i criteri e le modalità per la formazione e applicazione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e stabilisce, altresì, che "*Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della*

gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti”;

- all'art. 9, lett. B), stabilisce, inoltre, che *“i preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8”* e che *“L'impresa dà tempestiva comunicazione alle RSU, o in mancanza alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili”;*

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 344 del 18.10.1996, ha stabilito che se manca l'accordo a livello d'impresa, senza il quale non può essere emanato il regolamento, le prestazioni indispensabili - che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare in ogni circostanza - saranno da lui determinate unilateralmente caso per caso mediante specifici ordini di servizio conformi alle indicazioni generali dell'intesa intervenuta al livello superiore della contrattazione collettiva oppure, se la Commissione le abbia giudicate negativamente, alla proposta presentata alle parti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 146 del 1990;

- la Commissione, con Verbale n. 1123 del 30.05.2016, in riscontro alla segnalazione sindacale che denunciava un'Azienda di aver predisposto i servizi minimi in violazione di quanto disposto dall'Accordo nazionale di settore e dallo stesso piano delle prestazioni indispensabili concordato a livello aziendale, rammentava che in nessun caso è consentito disporre, unilateralmente, servizi ulteriori rispetto a quelli indicati dagli Accordi e/o di modificare i contingenti di lavoratori ivi previsti, e invitava le parti ad attenersi in modo scrupoloso a quanto previsto dalla legge e dagli accordi, cooperando in modo leale al fine di evitare effetti ultrattivi dello sciopero sulla cittadinanza e ammonendo le parti che la Commissione si riservava, comunque, di valutare il loro comportamento, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dall'Accordo;

- il Verbale d'intesa del 17 dicembre 2020, sottoscritto dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL e le Associazioni datoriali Utilitalia, Cisambiente, Fise-Assoambiente, A.G.C.I. Servizi, LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative, ha determinato, a far data dal 1° gennaio 2021, la decadenza delle R.S.U. operanti nel settore dell'igiene ambientale e il conferimento della rappresentanza e titolarità negoziale alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;

RITENUTO CHE

l'Azienda e le rappresentanze sindacali (cfr. nota FP CGIL del 10 novembre 2022) hanno agito sul presupposto che il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili adottato nel 2003, per effetto della disdetta unilaterale da parte dell'Azienda in data 5 giugno 2013, non fosse più applicabile e che si dovesse, pertanto, procedere alla definizione di un nuovo accordo in materia;

le parti hanno posto in essere una serrata attività istruttoria per la definizione di un piano dei servizi (cinque incontri a settembre e uno ad ottobre, ormai in prossimità allo sciopero) raggiungendo un'intesa di massima tra Azienda e la componente maggioritaria della rappresentanza sindacale;

pur non essendosi concretizzata in un Accordo, tale attività giustificava, in considerazione dell'approssimarsi dell'astensione, il mancato ricorso all'Autorità del Prefetto per la decisione sulla bozza di Piano non potendosi considerare un "rilevante dissenso" tra le parti;

l'Azienda, in buona fede, predisponendo unilateralmente l'elenco dei lavoratori comandati per la garanzia delle prestazioni indispensabili, in conformità al richiamato indirizzo della Corte Costituzionale, facendo riferimento all'ultima bozza di Accordo presentato alle rappresentanze sindacali;

tale contingente (in tutto 73 unità) era integrato da ulteriori 33 unità, necessarie per garantire le prestazioni indispensabili ex art. 8, lett.c) (Pulizia, spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio dei mercati) dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, prestazione resa critica dalla conclusione del mercato straordinario legato alla c.d. "Fiera dei Morti" che prevedeva la presenza di oltre 600 espositori in diverse aree della Città, in concomitanza con l'insorgenza di una nuova ondata di contagi da COVID-19;

il comportamento dell'Azienda, incluso il mancato adempimento dell'obbligo di trasmettere copia dell'elenco del personale comandato alle rappresentanze sindacali, non ha, comunque, compromesso il successo dell'astensione a cui hanno aderito oltre il 65% dei lavoratori di Perugia, con valori di partecipazione in linea con quelli in media registrati a livello nazionale;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi degli artt. 4, co. 4-*quater*, e 13, co. 1, lett. i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti della GESENU S.p.A., nella persona del legale rappresentante, in quanto la condotta aziendale non ha arrecato pregiudizio al fondamentale principio del contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti della persona;

TUTTAVIA, CONSIDERATO CHE

l'art. 13, co.1, lett. h) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni stabilisce che la Commissione "se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi";

RITENUTO CHE

seppure in buona fede, l'Azienda ha illegittimamente considerato revocato il Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili del 2003, agendo di conseguenza, e mancato di trasmettere alla rappresentanza sindacale la copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, in difformità con quanto stabilito dall'art. 9, lett.B), dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001;

la condotta aziendale è causa dell'insorgenza del conflitto con la Segreteria territoriale di Perugia dell'Organizzazione sindacale FP CGIL che ha, legittimamente, segnalato il mancato adempimento da parte di GESENU S.p.A., anche dopo la propria formale richiesta del 5 novembre 2022;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della GESENU S.p.A., la invita a non reiterare il comportamento posto in essere in occasione dello sciopero dell'8 novembre 2022 e a porre in essere ogni necessaria iniziativa volta ad adottare, d'intesa con le rappresentanze sindacali, il nuovo Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e, in caso di rilevante dissenso, a trasmetterlo al Prefetto competente per la decisione, fermo restando che, nelle more della sua adozione, dovrà essere applicato il Piano del 2003;

DISPONE

la notifica della presente delibera alla GESENU S.p.A., in persona del responsabile legale, alla Segreteria territoriale di Perugia dell'Organizzazione sindacale FP CGIL, in persona del legale rappresentante, la comunicazione al Prefetto e al Sindaco di Perugia nonché al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, co.1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.